



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 647

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

1. DDL S. 647 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 647
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

Titolo breve: *accesso aperto all'informazione scientifica*

Iter

9 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.647

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Michela Montecvecchi](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Stefano Patuanelli](#) ([M5S](#)), [Margherita Corrado](#) ([M5S](#)), [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)), [Barbara Floridia](#) ([M5S](#)), [Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#)), [Gianni Marilotti](#) ([M5S](#)), [Loredana Russo](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 21 del 12 luglio 2018.

Classificazione TESEO

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA , PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI ,
INFORMAZIONE

Articoli

TITOLI ACCADEMICI (Art.1), EDITORIA (Art.1), BASI DI DATI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.1), DIRITTO D' AUTORE (Art.1), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.1), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.1), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Art.1), RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 9 aprile 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 27 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 41 del 27 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 647

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 647

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONTEVECCHI**, **PATUANELLI**, **CORRADO**, **DE LUCIA**, **FLORIDIA**, **GRANATO**, **MARILOTTI**, **RUSSO** e **VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2018

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

Onorevoli Senatori. - Attraverso *l'open access* (OA) è possibile avere libero accesso *on line* all'informazione scientifica, che diviene così un patrimonio gratuito e autorizza l'utente/lettore a utilizzarla, replicarla o modificarla. Per informazione scientifica si intende: articoli di ricerca scientifica *peer-reviewed* (la revisione tra pari è un metodo di valutazione dei manoscritti inviati a una rivista scientifica; è eseguita da specialisti del settore e sulla base dei giudizi dei quali il curatore - cosiddetto *editor* - può decidere se pubblicare l'articolo, richiederne delle modifiche o rifiutarlo) o dati scientifici (dati grezzi o codificati dal ricercatore). Attualmente esistono due diversi sistemi editoriali: *reader pay* (pagato dal lettore) e *author pay* (pagato dall'autore).

Reader pay: è il metodo più diffuso, adottato da Elsevier, Sage, Wiley, Springer, Taylor & Francis, eccetera, ovvero alcune tra le più importanti case editrici commerciali del mondo. Queste case editrici cercano di trarre i massimi profitti soprattutto attraverso gli abbonamenti venduti alle istituzioni, ai centri di ricerca o alle università.

Il lettore, quindi, paga per accedere a una conoscenza scientifica di qualità ed è spesso disposto a spendere cifre elevate per usufruire di questi contenuti. Questo modello è gestito da pochi editori a livello planetario, i quali detengono ciascuno fino a 3.000 testate specializzate. La revisione dei contenuti è affidata alla comunità della *peer review*, ricercatori ed esperti nella materia in oggetto in grado di valutare metodo e risultati dello studio esposto, solitamente in maniera anonima (non è previsto un compenso per l'attività di *reviewer*).

Author pay: gli autori stessi delle ricerche pagano per vedere pubblicato il loro articolo su piattaforme, soprattutto *on line*, di lettura gratuita per gli utenti. La *peer review* è comunque garantita nelle stesse modalità del sistema *reader pay*. Non tutti gli autori possono, ovviamente, permettersi i notevoli costi di pubblicazione. Le riviste che adottano questo sistema sono spesso *no profit*.

Secondo quanto pubblicato su Il Sole 24 ore del 13 dicembre 2015: «l'industria editoriale scientifica ha fatturato nel 2013 più di 10 miliardi di dollari» aumentando il proprio giro d'affari anche oltre il 30 per cento. Il prezzo di una rivista può oscillare, a seconda del settore e del prestigio, da qualche centinaio di euro fino a 20.000-30.000 euro.

Quello a favore dell'OA è un movimento nato dal basso in seguito all'avvento della rete *internet*.

A livello generale, sono tre le dichiarazioni fondative dell'OA: *Budapest open access initiative* (febbraio 2002), *Bethesda statement on open access publishing* (giugno 2003) e *Berlin declaration on open access to knowledge in the sciences and humanities* (ottobre 2003). Quest'ultima, a novembre 2013, è stata firmata da più di 450 istituzioni scientifiche. In Italia, la dichiarazione di Berlino è stata abbracciata da 71 atenei in seguito alla dichiarazione di Messina in occasione della conferenza sull'OA nel 2004. Riferimenti importanti risultano essere il documento dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 2007 «Principi e linee guida per l'accessibilità ai dati relativi ai

progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici a livello nazionale e internazionale», i documenti della Commissione europea «*Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research*» e la «*Commission recommendation on access to and preservation of scientific information*» (entrambe del luglio 2012), che hanno fornito la base per il progetto pilota sugli *open data* con l'obiettivo di facilitare il deposito, il reperimento, l'accesso e il riuso dei dati ottenuti nell'ambito dei progetti finanziati dal programma Horizon 2020. Tali dichiarazioni dimostrano come, già da più di un decennio, l'accesso libero all'informazione scientifica sia un obiettivo prioritario a livello globale e i cui benefici sono ormai dimostrati da una robusta «meta-letteratura».

Riguardo alle pubblicazioni, la citata raccomandazione chiede agli Stati membri di definire politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l'accesso aperto alle stesse. Tali politiche dovrebbero prevedere: «obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi, piani di attuazione in cui sia indicata tra l'altro l'assegnazione delle responsabilità, la pianificazione finanziaria associata».

Tra i punti più rilevanti di specificazione delle politiche si segnalano: «Provvedere affinché, in esito a tali politiche [di OA]: sia assicurato un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane; [...] il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l'accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori [...]».

La Commissione europea, nell'ambito del programma Horizon 2020, nel documento illustrativo (*Fact sheet* del 9 dicembre 2013), illustra ancora i benefici dell'OA: «tutte le scoperte della ricerca dipendono dalla possibilità degli scienziati di condividere le proprie informazioni e di accedere alla letteratura scientifica precedente. L'avvento di *internet* e delle riviste elettroniche implica un'incredibile possibilità di disseminare e comunicare l'informazione scientifica. Nell'economia dell'informazione di oggi, dove la conoscenza è una risorsa, l'*Open Access* può comportare una serie di benefici quali: l'accelerazione della ricerca e della scoperta di processi che possono ripagare gli investimenti in ricerca e sviluppo; l'aumento delle opportunità di ricerca multidisciplinari, delle collaborazioni multi-istituzionali e multi-settoriali; la possibilità di commercializzazione e produzione dei "prodotti applicati" della ricerca scientifica. L'*Open Access* può, inoltre, incrementare la trasparenza della scienza e la sua apertura alla società e ai cittadini».

Analogamente, il programma Horizon 2020 vincola alla pubblicazione in OA tutta la ricerca prodotta con i propri fondi in Europa nel periodo 2014-2020, pubblicando il 25 agosto 2016 le proprie linee guida sul tema «*Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020*» per la pubblicazione di dati scientifici in *repository e directory open*, quali ad esempio OpenAIRE, un progetto finanziato dall'Unione europea che nella sua fase iniziale doveva servire a raccogliere le pubblicazioni ad accesso aperto dei progetti finanziati da FP7 (programma di finanziamento del periodo 2007-2013 precedente a Horizon 2020), poi si è esteso ai dati e in prospettiva diventerà l'infrastruttura tecnologica su cui si baserà la *European open science cloud*.

La Commissione ha, dunque, definito l'accesso aperto come «mezzo fondamentale per migliorare la circolazione delle conoscenze e l'innovazione in Europa» e ha raccomandato agli Stati membri di «adottare un approccio analogo nei loro programmi nazionali».

Al fine di realizzare l'OA, esistono due principali opzioni di *policy*:

1) *self-archiving* (cosiddetta via verde) ovvero la ripubblicazione in archivi istituzionali e disciplinari ad accesso aperto di opere già apparse in forme editoriali tradizionali (solitamente dopo un periodo di «embargo», cioè quello durante il quale la rivista detiene i diritti di pubblicazione del manoscritto). Tale metodo consente agli autori di scegliere liberamente la rivista su cui pubblicare e, in seguito (o contestualmente, in base alla tipologia di contratto di cessione dei diritti stipulato con la casa editrice o alla normativa vigente), di caricare autonomamente il prodotto della propria ricerca in *repository o*

directory OA;

2) pubblicazione in riviste e collane di libri che nascono ad accesso aperto (cosiddetta via aurea), ovvero fruibili gratuitamente dal lettore. Spesso, però, si tratta di riviste *author pay* i cui costi di pubblicazione sono molto gravosi. Tale sistema, che lascia agli editori (e non agli autori) la pubblicazione gratuita dell'informazione scientifica, è stato seguito nel Regno Unito fin dalle prime fasi, salvo poi la registrazione di molti passi indietro a causa dell'alto costo (oltre che del problema della scarsa libertà lasciata agli autori, invitati a pubblicare solo su determinate riviste).

Per quanto riguarda la legislazione sull'OA, sono tre i principali modelli normativi: quello statunitense, quello spagnolo e quello tedesco:

1) modello degli Stati Uniti d'America (USA) [*Division G, Title II, Section 218 of PL 110-161 (Consolidated Appropriations Act, 2008)* e *Division F Section 217 of PL 111-8 (Omnibus Appropriations Act, 2009)*]. Negli USA tutti i soggetti finanziati dai *National institutes of health* devono ripubblicare su PubMed Central, l'archivio biomedico OA dei NIH, non oltre dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della prima pubblicazione, la versione elettronica del manoscritto passato attraverso il processo di referaggio e accettato per la pubblicazione dall'editore. L'assolvimento dell'obbligo è sottoposto all'attuazione da parte del soggetto finanziato di una *policy* che sia compatibile con il *copyright*. Quest'ultimo presupposto è di fondamentale importanza per comprendere la natura della norma. Essa infatti è una norma obbligatoria programmatica, cioè impone al soggetto finanziato (ad esempio un'università) la predisposizione di una regolamentazione per l'attuazione dell'obbligo. Come dire che il ricercatore non deve essere lasciato solo dalla propria istituzione nella gestione dei diritti d'autore;

2) modello spagnolo [articolo 37 (*Difusión en acceso abierto*) della Ley 14/2011, *de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación*]. Anche il modello spagnolo si basa su una norma obbligatoria e programmatica che mira alla ripubblicazione in archivi aperti. La principale differenza rispetto al modello americano è la portata non settoriale della norma: essa riguarda non solo l'area biomedica ma tutte le aree scientifiche. Contiene un'esplicita limitazione oggettiva del suo campo di applicazione: concerne solo pubblicazioni seriali o periodiche. La norma prende le mosse dalla promozione della creazione da parte degli enti pubblici del «Sistema spagnolo di scienza, tecnologia e innovazione» di archivi ad accesso aperto individuali o comuni, interoperabili con gli archivi esistenti in campo internazionale. Pone poi l'obbligo, in capo al personale impegnato in una ricerca finanziata per più della metà con fondi del bilancio dello Stato, di pubblicare il più presto possibile e comunque non oltre dodici mesi dalla prima pubblicazione la versione finale accettata dall'editore in un archivio disciplinare o istituzionale ad accesso aperto. Disposizione degna di nota è quella che rende la versione del contributo scientifico pubblicata negli archivi ad accesso aperto suscettibile di essere presa in considerazione nelle procedure di valutazione dell'amministrazione pubblica;

3) modello tedesco [la legge 1° ottobre 2013 (BGBl. I S. 3714), *Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes*, che ha aggiunto un quarto comma al paragrafo 38 della legge tedesca sul diritto d'autore (*Urheberrechtsgesetz o UrhG*)]. Il modello tedesco è molto rilevante perché è l'unico che prende le mosse dall'ostacolo a monte della via verde all'accesso aperto: il diritto d'autore. Per garantire la praticabilità della via verde il legislatore tedesco, nell'ambito di una più ampia riforma del diritto d'autore, conferisce all'autore di un contributo scientifico generato nel contesto di un'attività di ricerca finanziata almeno per la metà con risorse pubbliche (e pubblicato in una raccolta che esce periodicamente almeno due volte all'anno) il diritto di rendere pubblicamente accessibile per scopi non commerciali il medesimo contributo, nella versione accettata del manoscritto, dopo il termine di dodici mesi dalla prima pubblicazione. Il meccanismo giuridico opera anche qualora l'autore abbia ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione. Inoltre l'accordo che ne escluda l'operatività è nullo. In altri termini, si tratta di una disposizione imperativa, inderogabile per via contrattuale.

In Germania, dunque, l'autore di un contributo scientifico che ha avuto origine nell'ambito di un'attività di ricerca e di insegnamento finanziata almeno per metà da fondi pubblici ed è pubblicato in una collezione che esce periodicamente almeno due volte l'anno ha il diritto (anche se ha concesso

all'editore o al curatore un diritto d'uso esclusivo) di rendere pubblicamente accessibile, dopo la scadenza di dodici mesi dalla prima pubblicazione, il contributo nella versione del manoscritto accettato, fintanto che non serva a uno scopo commerciale. Un accordo divergente a scapito dell'autore è senza effetto.

Pochi mesi dopo che, nel giugno 2013, il Gruppo OA della Commissione biblioteche della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) tentasse di colmare il grave vuoto legislativo italiano emanando le «Linee guida per la redazione di *policy* e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca» (mentre venivano creati numerosi *repository* e *directory* di *open data* e venivano approvati, presso gli atenei italiani, regolamenti in autonomia, e dunque disomogenei, sul libero accesso), il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», è intervenuto sull'argomento nei commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 dell'articolo 4, di seguito riportati:

«2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:

- a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

2-*bis*. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

In questa norma, che parla di «articoli» e non di pubblicazioni scientifiche escludendo i libri di testo, non vi è una pianificazione finanziaria atta a incentivare l'adesione all'OA (ad esempio iniziative sul finanziamento di archivi istituzionali conformi idonei a perseguire la cosiddetta «via verde», ovvero quella perseguita dalla comunità accademica internazionale dato che, «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», risulta comunque impraticabile la «via aurea»). I termini temporali massimi (diciotto e ventiquattro mesi) per la ripubblicazione si pongono oltre i parametri fissati dalla citata raccomandazione europea (sei e dodici mesi), così come oltre tutti i limiti temporali rinvenibili nei modelli di riferimento (USA, Spagna, Germania).

Di là dal problema sistemico dovuto alle resistenze di una parte dell'editoria e del mondo accademico più conservatore, una legislazione più efficace e precipua potrebbe dare una sterzata all'OA anche in Italia, così da uscire da una situazione pericolosamente stagnante.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo ed è così strutturata: il comma 1, lettera a), numero 1), con l'aggiunta delle parole «e a fini non commerciali» al comma 2 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, ha lo scopo di sottolineare la natura del tutto non commerciale

dell'accesso aperto alla comunicazione scientifica ed è atto a eliminare una specifica, presente nel medesimo comma 2, riguardante i periodici a carattere scientifico oggetto delle disposizioni; il numero 2) sostituisce la lettera *a*) del comma 2, al fine di rendere oggetto delle nuove disposizioni anche il materiale audio e video a carattere scientifico e sottolineando che l'utente finale (o lettore) sarà legittimato a consultare l'informazione scientifica nei tempi e nei luoghi a lui più consoni; il numero 3) sostituisce la lettera *b*) del comma 2 sostanzialmente allineando, per chi sceglie la «via verde» del *self-archiving*, i periodi di «embargo» delle pubblicazioni in archivi ad accesso aperto, la normativa italiana alla raccomandazione europea; la lettera *b*) inserisce un comma al medesimo articolo al fine di annullare qualsiasi forma contrattuale stipulata sia dall'editore di prima pubblicazione con terzi, sia dall'autore e che, di fatto, possa impedire la ripubblicazione dell'opera scientifica nei termini precedentemente indicati; la lettera *c*) prevede che il Ministro dello sviluppo economico istituisca una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica che possa promuovere la comunicazione delle nuove scoperte scientifiche mediante i canali radiotelevisivi pubblici italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «adottano, nella loro autonomia» sono inserite le seguenti: «e a fini non commerciali» e le parole: «che abbiano almeno due uscite annue» sono soppresse;

2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo e l'eventuale materiale audio e video a esso allegato siano accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente;»;

3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro sei mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e dodici mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.»;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. È nullo il contratto di edizione se l'editore della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera *a*), ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi. Il contratto di edizione è altresì nullo se uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera *b*), hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica, al fine di selezionare le migliori forme di diffusione della più recente informazione culturale e scientifica a favore della collettività, da trasmettere attraverso il canale radiotelevisivo pubblico. La trasmissione relativa all'informazione culturale e scientifica deve essere prevista all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la società RAI - Radiotelevisione italiana Spa ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 647
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

Titolo breve: *accesso aperto all'informazione scientifica*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 67 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 78 \(pom.\)](#)

28 maggio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 80 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 88 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 90 \(ant.\)](#)

11 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 9 APRILE 2019

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso ha svolto l'audizione di rappresentanti della Videorights, i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il disegno di legge n. 1100, che prevede la definizione di un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021 per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Segnala che il testo riprende il contenuto dell'emendamento 10.600 approvato in sede referente, ma dichiarato poi improponibile nel corso dell'esame in Assemblea, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, poi convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S), riferisce sui disegni di legge in titolo, con i quali si propongono modifiche alla disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. Illustra, in primo luogo il disegno di legge n. 1146, approvato dalla Camera dei deputati, che interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore; passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 647, con il quale è stato a suo tempo presentato anche in Senato il testo dell'originaria proposta di legge esaminata dalla Camera, l'Atto Camera n. 395, e ora in discussione come Atto Senato n. 1146.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in merito al disegno di legge n. 641 la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali. Avverte che la relatrice, senatrice Vanin ha fatto pervenire un elenco di possibili audizioni, cui si sono aggiunte altre richieste di audizioni.

Interviene la senatrice [GRANATO](#) (M5S) proponendo una modifica all'elenco delle audizioni.

La Commissione conviene quindi sul programma di audizioni, come modificato alla luce della proposta della senatrice Granato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), richiamati i contenuti della relazione illustrativa già svolta, propone di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta del relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 992, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 992, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente **PITTONI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra, in sostituzione del relatore, i disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027, inizialmente assegnati in sede redigente e successivamente nuovamente assegnati in sede referente su richiesta della Commissione, al fine di poterne abbinare l'esame a quello del disegno di legge n. 992, approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente.

Riferisce in primo luogo sul disegno di legge n. 567, con il quale si intende promuovere la pratica sportiva nelle scuole e istituire i nuovi Giochi della gioventù: in particolare, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, mediante l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù». Nel confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di «gioco-sport» rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica, il disegno di legge n. 567 prevede che, a partire dal quarto anno della scuola primaria, sia introdotto un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, che consenta di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di favorire la diffusione della pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, «minori». I nuovi Giochi della gioventù sono promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il disegno di legge stabilisce le condizioni e i requisiti di partecipazione da parte degli studenti e demanda a un regolamento del MIUR, adottato previa intesa con il CONI, la definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili. I nuovi Giochi della gioventù si articolano in due sezioni: la prima sezione, denominata "Giovani in gioco", è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; la seconda sezione, denominata "nuovi Giochi della gioventù", è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è volta a una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria. L'organizzazione dei giochi è affidata a una Commissione organizzatrice nazionale, che coordina sull'intero territorio nazionale lo svolgimento delle competizioni, mentre a livello territoriale è prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali. Al termine della fase nazionale dei nuovi Giochi della gioventù avviene la consegna dei diplomi d'onore agli studenti iscritti al terzo anno della scuola

secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina, i quali sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (YOG). In sede di prima attuazione si prevede una sperimentazione in una provincia per ciascuna regione; agli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge si provvede istituendo un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 625, che si propone di introdurre percorsi di educazione motoria nella scuola primaria, istituendo, per le scuole statali del ciclo primario e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il ruolo del personale docente di educazione motoria e fisica, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive specializzati e i diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria e fisica. Il ruolo in questione viene istituito e disciplinato nelle sue modalità attuative da un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si prevede di garantire l'educazione motoria e fisica per un minimo di due ore settimanali in ciascuna classe; negli istituti dove sono presenti studenti disabili che non hanno fatto richiesta di esonero è previsto lo svolgimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di uno specifico corso di formazione, del periodo massimo di 10 ore, per gli insegnanti di educazione motoria e fisica, funzionale a insegnare le più efficaci metodologie d'insegnamento in considerazione delle esigenze presenti nelle loro rispettive classi.

Si prevede infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, sia revocata ogni iniziativa o convenzione con enti o organismi finalizzata alla valorizzazione dell'attività motoria e dell'educazione fisica nella scuola primaria e che comporti un costo per la finanza pubblica. I risparmi derivanti da tale revoca concorrono a sostenere i maggiori oneri conseguenti all'istituzione del nuovo ruolo di personale docente nella scuola primaria, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui il disegno di legge provvede anche mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il disegno di legge n. 646 mira a inserire nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente esperto in educazione motoria, che deve possedere l'abilitazione per le classi di insegnamento A-48, Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e A-49, Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado, e deve aver partecipato allo specifico corso di qualificazione annuale, finalizzato all'acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche relative all'insegnamento alle bambine e ai bambini in età compresa tra i tre e i dieci anni. Può altresì accedere al predetto ruolo il personale che abbia conseguito il diploma rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea in scienze motorie, purché in possesso del titolo di studio che dà diritto all'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria in uno qualsiasi dei gradi di scuola.

Il docente esperto avanza proposte per la progettazione educativa e partecipa agli organi collegiali. L'organizzazione delle attività motorie in orario curriculare è comunque definita sulla base di criteri di compresenza e contitolarità di tutti i docenti che operano nelle classi o nei gruppi di alunne e alunni coinvolti, secondo modelli finalizzati all'inclusione di tutti i bambini e le bambine, soprattutto di quelli in condizione di disagio, e alla ricerca di soluzioni motorie che valorizzino la diversità interindividuale. Si stabilisce poi che il docente esperto ha gli stessi obblighi di servizio dei docenti della scuola primaria e pari trattamento retributivo. La mobilità tra i diversi gradi e ordini di scuola è regolata dalla legge e dai contratti collettivi. Per coprire gli oneri, il disegno di legge si avvale del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Illustra infine il disegno di legge n. 1027, il quale, al pari di analoghi testi sulla stessa materia, istituisce nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente di educazione motoria e sportiva. Stabilisce inoltre che le modalità per l'insegnamento siano decise nel piano dell'offerta

formativa, purché siano garantite almeno due ore settimanali dall'età di 4 anni. Le scuole, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, possono stipulare accordi di rete e accordi con le università e le Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Possono accedere al ruolo di docente di educazione motoria e sportiva i laureati in possesso di laurea magistrale in scienze motorie e sportive, o titoli equipollenti, nonché i laureati in possesso di laurea magistrale con abilitazione alla qualifica di tecnici federali conseguita nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ). L'inquadramento economico del docente di educazione motoria e sportiva è lo stesso dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Sono previste norme specifiche per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nell'ambito del Piano educativo individualizzato, nonché apposite linee guida sullo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte degli alunni con disabilità, da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, come nel disegno di legge n. 646, la copertura grava sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Presidente conclude proponendo di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 567, 625, 646 e 1027 ora illustrati a quello, già avviato, del disegno di legge n. 992; propone altresì di assumere sin d'ora a base dell'esame congiunto il disegno di legge n. 992, già approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone, come convenuto prima dell'inizio della seduta, di convocare immediatamente un'ulteriore seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. La seduta plenaria sarà contestualmente sospesa e riprenderà al termine, per comunicarne gli esiti.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Verducci, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Cangini, sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, nonché il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, di due affari assegnati, proposti dalla senatrice Granato, su volontariato e professioni nei beni culturali e sugli esami di Stato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B**

"La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo".

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 78 (pom.) del 28/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione 2019-2020 relativa al fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 85)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e sospensione)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, ricordando che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE; in particolare, il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Ricorda che il Fondo, per gli anni 2019 e 2020, è stato ridotto di 10 milioni di euro, per finanziare le attività relative all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili. Rammenta poi la procedura seguita per l'elaborazione del programma, sul quale è stato richiesto e acquisito il parere, favorevole, delle Direzioni generali competenti, non essendo stato ricostituito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, che invece si era espresso nel precedente triennio 2016-2018 di programmazione.

Passa quindi a illustrare gli interventi programmati per gli anni 2019 e 2020 dallo schema di decreto in esame, in termini di distribuzione territoriale e ripartizione percentuale delle risorse tra le Regioni, nonché di ripartizione per settori, soffermandosi infine su alcuni specifici interventi.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) manifesta apprezzamento per il decreto in titolo, che prevede interventi molto importanti e significativi; egli riterrebbe utile prevedere analoghe misure anche in termini di servizi

culturali, un tema del quale auspica la Commissione possa occuparsi prossimamente.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione 2019-2020 relativa al fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 85)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso poc'anzi.

Il sottosegretario VACCA chiarisce, in merito alla seconda osservazione formulata dalla relatrice nella sua proposta di parere, che l'individuazione delle risorse che possono essere programmate dal decreto in esame in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 deriva direttamente da fonte di rango primario.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S), preso atto della precisazione, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale non è presente l'osservazione in questione.

Il sottosegretario VACCA esprime parere favorevole sulla nuova proposta della relatrice.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del richiesto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 641, recante "Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia" con ulteriori due audizioni; conseguentemente, si è concordato di differire alle ore 14 di mercoledì 19 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 641, che era stato precedentemente fissato alle ore 14 di mercoledì 5 giugno.

Si è inoltre deciso di fissare alle ore 14 di mercoledì 5 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1146, recante "Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica", già approvato dalla Camera dei deputati, che viene assunto a base della discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge n. 647 e 1146.

Si è infine convenuto che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana riservata alle Commissioni sarà integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1276, recante "Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", già approvato dalla Camera dei deputati e con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1264 recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica", anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati, cui saranno abbinati altri disegni di legge presentati in Senato nella stessa materia. In quella settimana riprenderà inoltre l'esame degli argomenti discussi nella precedente settimana riservata alle Commissioni e saranno svolte le audizioni già decise nel precedente Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 8,30, non avrà luogo. È altresì sconvocata la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocata al termine della seduta plenaria di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 85**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020;

premessi che l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha ridotto l'autorizzazione di spesa iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare le attività relative all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili e considerato che, in base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, per il 2019 e il 2020 il cap. 8099 ove sono allocate le risorse del Fondo in questione dispone di risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziata dalla legge n. 190 del 2014, come ridotte dal decreto-legge n. 109 del 2018, essendovi allocati 193 milioni di euro per il 2019 e 163,3 milioni di euro per il 2020;

premessi che l'articolo 1, comma 10, della richiamata legge n. 190 del 2014 prevede che nel programma triennale predisposto dal Ministro per i beni e le attività culturali siano individuati gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati;

preso atto che il procedimento volto alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dopo la scadenza dello stesso nel giugno 2018, al termine dei tre anni previsti dall'articolo 25 del DPCM 171/2014, non si è ancora concluso, che è stato acquisito il parere, favorevole, delle Direzioni generali competenti e che, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha stabilito che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 - relativo a organismi collegiali destinati a scomparire in virtù della normativa in materia di riduzione degli stessi - non si applica agli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di integrare le premesse del decreto in titolo con il richiamo all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il quale sono state ridotte le autorizzazioni di spesa inizialmente previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

valuti inoltre il Governo l'opportunità di dare evidenza, nella premessa del decreto, della ragione per cui le ulteriori risorse disponibili, in base alla legge di bilancio 2019, sul piano di gestione 1 del cap. 8099 (Fondo per la tutela del patrimonio culturale), aggiuntive rispetto a quelle stanziata dalla legge n. 190 del 2014, come ridotte dal decreto-legge n. 109 del 2018, non siano da ripartire con il medesimo atto;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di integrare il decreto in titolo e il relativo allegato con il cronoprogramma, nonché con la definizione delle modalità di definanziamento per i casi di mancata realizzazione degli interventi, come richiesto dall'articolo 1, comma 10 della legge n. 190 del 2014 richiamata in premessa;

si ribadisce al Governo l'invito, già formulato in occasione dell'esame del precedente schema di decreto, a garantire un monitoraggio qualitativo efficace degli interventi, informando le Commissioni parlamentari dei relativi esiti, nonché ad armonizzare tutti gli interventi che valorizzano i beni culturali soprattutto con riferimento ai territori più svantaggiati;

si invita infine il Governo a garantire la sollecita ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 85**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020;

premessi che l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha ridotto l'autorizzazione di spesa iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare le attività relative all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili;

premessi che l'articolo 1, comma 10, della richiamata legge n. 190 del 2014 prevede che nel programma triennale predisposto dal Ministro per i beni e le attività culturali siano individuati gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati;

preso atto che il procedimento volto alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dopo la scadenza dello stesso nel giugno 2018, al termine dei tre anni previsti dall'articolo 25 del DPCM 171/2014, non si è ancora concluso, che è stato acquisito il parere, favorevole, delle Direzioni generali competenti e che, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha stabilito che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 - relativo a organismi collegiali destinati a scomparire in virtù della normativa in materia di riduzione degli stessi - non si applica agli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di integrare le premesse del decreto in titolo con il richiamo all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il quale sono state ridotte le autorizzazioni di spesa inizialmente previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di integrare il decreto in titolo e il relativo allegato con il cronoprogramma, nonché con la definizione delle modalità di definanziamento per i casi di mancata realizzazione degli interventi, come richiesto dall'articolo 1, comma 10 della legge n. 190 del 2014 richiamata in premessa;

si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di garantire un monitoraggio qualitativo efficace degli interventi, informando le Commissioni parlamentari dei relativi esiti, nonché di armonizzare tutti gli interventi che valorizzano i beni culturali soprattutto con riferimento ai territori più svantaggiati;

si invita infine il Governo a garantire la sollecita ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Manfred Spitzer.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione della legge cosiddetta "Buona scuola", n. 107 del 2015.

Come riferisce la relazione governativa, con lo schema di decreto legislativo si intende "rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione" del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché "assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità" e garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell'inclusione. Dopo aver ricordato le criticità riscontrate e gli obiettivi specifici dell'intervento correttivo, illustra i contenuti dello schema in titolo soffermandosi sull'introduzione del principio "dell'accomodamento ragionevole", sulle modifiche concernenti il profilo professionale dei collaboratori scolastici, nonché sulle modifiche alla disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e al profilo di funzionamento. Riferisce quindi in merito alle modifiche della procedura di definizione del Progetto individuale, a quelle concernenti il Piano educativo individualizzato (PEI), che si prevede venga elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, istituito presso ciascuna scuola e a quelle che riguardano il Piano per l'inclusione.

Lo schema di decreto legislativo disciplina i Gruppi per l'inclusione scolastica: le modifiche riguardano i Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), costituiti per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori, e i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI). Presso ogni scuola sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. Viene inoltre modificata la procedura per la richiesta complessiva di posti di sostegno e si dispone in merito alla formazione dei docenti per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per favorire la continuità del progetto didattico, si stabilisce che, per i posti di sostegno, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico (requisito non presente a legislazione vigente) ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.

Richiama infine le norme sull'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sull'istruzione domiciliare, nonché quelle in tema di decorrenze e le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione [\(COM\(2019\) 83 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 15*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero legale, la proposta di risoluzione del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(753) PITTONI ed altri. - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(880) Loredana DE PETRIS. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, da ultimo rinviata nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta, che era stato riaperto nella seduta del 6 giugno, alle ore 14 di mercoledì 19 giugno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1146) Deputati GALLO ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(233) Nadia GINETTI ed altri. - *Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - *Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - *Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva*

e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - *Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - *Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"*

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge in titolo. Ricorda preliminarmente l'attuale disciplina che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ha previsto iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale al fine di favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si sofferma quindi, in primo luogo, sul disegno di legge n. 1264, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative, che prevede l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Tale insegnamento, attivato a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi; per tale insegnamento l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue - prevedendosi un'ora a settimana - nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. A un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è affidata la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sono promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva ed è inclusa l'educazione alla cittadinanza digitale.

Dopo aver riferito sulle restanti disposizioni, passa a illustrare gli altri disegni di legge, sottoscritti dalle diverse forze politiche.

Illustra il disegno di legge n. 233, che inserisce una nuova materia di insegnamento, denominata "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea", esclusivamente nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge; il disegno di legge n. 303, che inserisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nelle scuole primarie e secondarie; il disegno di legge n. 610, che introduce l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, con un monte ore mensile non inferiore a quattro - prevedendo un'ora a settimana - indipendente e autonomo; il disegno di legge n. 796, che prevede l'introduzione dell'educazione civica come disciplina curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con un monte ore annuale di 33 ore, la partecipazione degli studenti negli organi collegiali e la valutazione del comportamento; il disegno di legge n. 863 il quale mira al potenziamento dell'insegnamento già esistente di Cittadinanza e Costituzione, che diventa oggetto di autonoma valutazione in sede di scrutinio.

Riferisce infine sulla petizione in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*M5S*), nel manifestare apprezzamento per le iniziative in titolo, ricorda come nelle ore dedicate all'educazione civica, affidate a docenti di storia, abbia trovato spazio lo studio delle storie locali, che risponde a un'esigenza assai sentita sul territorio nazionale; manifesta la preoccupazione che tale opportunità possa venire meno, in mancanza di un esplicito richiamo nel testo normativo, che egli quindi auspica.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Marilotti; manifesta poi le proprie perplessità per il riferimento, a suo giudizio troppo insistito, all'educazione alla cittadinanza europea, paventando il rischio che l'accento su tale ambito di insegnamento finisca paradossalmente per allontanare gli studenti dai temi concernenti l'Unione europea.

Ha quindi la parola la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), la quale auspica si possano correggere, nel corso della seconda lettura, le criticità a suo avviso presenti del testo approvato dalla Camera dei deputati; si riferisce, in particolare al superamento della previsione originaria di un'ora aggiuntiva per lo studio della materia e alla mancanza di indicazioni circa gli strumenti considerati utili a diffondere non solo la conoscenza delle norme bensì l'esercizio delle competenze, segnalando l'opportunità di valorizzare le migliori esperienze già in essere.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritiene che vi sia una generale condivisione sull'opportunità di introdurre l'insegnamento dell'educazione civica, ma che vi siano proposte diverse circa le modalità con le quali realizzare tale obiettivo; egli teme si possa incorrere in un eccesso valutativo, che dovrebbe invece essere evitato: l'educazione alla cittadinanza non dovrebbe infatti essere orientata al mero conseguimento di una votazione, in un'ottica ormai superata e riduttiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 6 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'indagine conoscitiva che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del professor Manfred Spitzer, neuropsichiatra

Il [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il professor SPITZER, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori [CANGINI](#) (FI-BP), [RAMPI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [MARILOTTI](#) (M5S) e Orietta [VANIN](#) (M5S).

Risponde il professor SPITZER.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Spitzer e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 83 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 15)**

La 7a Commissione,

esaminata la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, basata su alcuni indicatori che "misurano" lo stato di attuazione delle seguenti sei priorità del SER:

1. maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca;
2. cooperazione e concorrenza transnazionali;
3. mercato del lavoro aperto per i ricercatori;
4. parità di genere e integrazione di genere nella ricerca;
5. circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto;
6. cooperazione internazionale;

considerato che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono

ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata alla relazione;

tenuto conto che gli Stati membri hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati, e che la Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER;

apprezzata la predisposizione di una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, di uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e di un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa";

con riferimento alla priorità n. 1, rilevati:

- un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013, con un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento in Italia;
- la necessità, secondo la Commissione, di un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, di un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli "istituzionali" e di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo;

sulla priorità n. 2, registrato un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi, benché vi sia un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, tale per cui risulta necessario un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali;

in ordine alla priorità n. 3, riscontrati:

- una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali;
- una crescita media annua della percentuale di dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per il processo di selezione nel proprio istituto di ricerca;
- un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori;

quanto alla priorità n. 4, evidenziato un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera;

riguardo alla priorità n. 5, rilevati la disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e un calo nei finanziamenti privati a favore di università e istituti pubblici di ricerca;

relativamente alla priorità n. 6, considerati l'aumento delle copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER e la diversificazione degli strumenti di cooperazione internazionale - dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia- sebbene permanga una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali;

formula una risoluzione favorevole, segnalando che sull'accesso aperto all'informazione scientifica, date le molteplici soluzioni adottate dai diversi Paesi e gli ostacoli correlati fra l'altro al diritto d'autore, ai costi e alla riservatezza, l'Italia sta definendo una nuova disciplina con i disegni di legge AS nn.

1146 e 647, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [992](#)

Art. 1

1.1

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: " strumento di apprendimento cognitivo," inserire le seguenti: "di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale e tutela dell'infanzia," .

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

"font-size:12px">Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato alle predette ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44;"

1.3

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "a soggetti" inserire le seguenti: "che svolgano e che abbiano svolto attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria e che siano".

1.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive»" con le seguenti: "conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»".

1.5

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista, con una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge;"

1.7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) prevedere che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1146](#)

Art. 1

1.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «, corredate di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione,».

1.2

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b) e al comma 2, capoverso «Art. 42-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» e «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3

[Rampi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.4

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e per i contratti già in essere, alla conclusione dei termini contrattuali previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.5

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.6

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, prima delle parole: «Al fine di ottimizzare» premettere i seguenti periodi: «È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Tavolo tecnico per l'Open Access. Il Tavolo è costituito dalle associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il Tavolo tecnico provvede, in particolare, all'emanazione del parere di cui al presente

comma. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3, nell'alinea, dopo le parole: «e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere del Tavolo di cui al periodo precedente».

1.7

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica,»;*

b) *dopo le parole: «attività culturali,» inserire le seguenti: «, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze».*

1.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale;».

1.9

[Rampi](#)

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1100](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

1.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

1.3

[Iannone](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

1-bis. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95."

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e quota parte dei maggiori risparmi, fino a un limite massimo di 1.000 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in

corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 1-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*ter*.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole. "a carico della finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies".

1.5

Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 sono garantite le risorse necessarie alla progettazione e agli studi di fattibilità degli stessi.»

1.0.1

Iannone

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere sui finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione ad uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.»

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati assegnati in sede consultiva i disegni di legge n. 1387 (Rendiconto per l'anno finanziario 2018) e n. 1388 (Assestamento per l'anno finanziario 2019). Propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva di tali disegni di legge.

Avverte poi che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", collegato alla manovra di finanza; propone di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute con l'esame di tale disegno di legge.

Comunica inoltre che è stato assegnato in data odierna, in sede consultiva su atti del Governo, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (AG n. 97). Propone di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute con tale atto, ma di avviarne l'esame nella prossima settimana.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1146\)](#) **Deputati GALLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*
[\(647\)](#) **Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Malpezzi ha comunicato il ritiro dell'emendamento 1.1, di cui è prima firmataria.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2019, il quale reca alcune modifiche alla legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, e al decreto-legge n. 4 del 2019, intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e alle misure in materia pensionistica concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva. A tal fine, si prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019 rispetto alle previsioni tendenziali sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, si dispone che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1; gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati con le modalità indicate.

Si sofferma quindi sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è disposto l'accantonamento è pari a 550.000 euro inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, mentre segnala che per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali l'accantonamento è pari a 800.000 euro, inerenti la medesima missione.

Conclude proponendo e illustrando una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 89)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), in merito allo schema di regolamento in titolo ricorda che la Commissione ha convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, che potrebbero aver luogo la prossima settimana. Poiché il termine per l'espressione del parere al Governo scade il 15 luglio, d'intesa con la relatrice, senatrice Russo, propone sin d'ora di chiedere la proroga di dieci giorni del termine, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del regolamento.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella settimana scorsa si è svolto il ciclo di audizioni informali sullo schema di regolamento in titolo. Segnala che scade in data odierna il termine per la formulazione di osservazioni da parte delle Commissioni consultive e che non sono ancora pervenute quelle della Commissione 12a. Avverte pertanto che la votazione del parere al Governo potrà aver luogo nella seduta convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 10 luglio.

Prende atto la Commissione.

Interviene la senatrice [MALPEZZI](#) (PD), che chiede di conoscere i contenuti della proposta di parere che la relatrice si appresta a presentare.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) a sua volta presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore favorevole con condizioni, pubblicata in allegato. Nell'invitare la relatrice a una valutazione attenta, auspica una possibile integrazione della proposta che è stata appena presentata con alcuni dei rilievi formulati nella propria proposta di parere alternativo, di cui dà diffusamente conto.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) si riserva di valutare attentamente lo schema di parere presentato dalla senatrice Malpezzi e di integrare, se del caso, la propria proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa la possibile articolazione dei lavori dell'Assemblea, con particolare riferimento ad alcuni argomenti e provvedimenti di competenza della Commissione,

alla luce delle determinazioni assunte nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) esprime il proprio disappunto per la possibile prossima calendarizzazione in Assemblea di alcuni disegni di legge il cui esame da parte della Commissione 7a non è ancora terminato o addirittura è stato appena avviato; dopo aver prefigurato il possibile abbandono dei lavori da parte dei senatori del Gruppo PD, invita il Presidente a difendere le prerogative della Commissione.

Risponde il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), il quale segnala come, per alcune delle iniziative in questione, vi sia un indiscutibile interesse a un'approvazione rapida, in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) auspica che tra le iniziative che saranno a breve approvate dalla Commissione vi sia anche il disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Sui tempi di esami del disegno di legge n. 1374 interviene brevemente la senatrice [RUSSO](#) (M5S), relatrice per quel provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta sarà sospesa per poter svolgere la seduta delle Commissioni riunite 7a e 12a e che riprenderà al termine di quella.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(1374\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo. Nel corso di tali audizioni sono state depositate documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriori documentazioni che saranno eventualmente depositate nelle successive audizioni.

Segnala che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo è stato prorogato alle ore 18 di oggi.

Avverte infine che l'organizzazione dei lavori della Commissione, in merito all'esame del decreto-legge n. 59, potrà subire variazioni con eventuale convocazione di nuove sedute, anche in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni competenti in sede consultiva e alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno, della Commissione per le sedute già convocate per la settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto n. 97, concernente lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, nonché con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1372 concernente le deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1383

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che le misure in esame sono volte, in via principale, a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e alle misure in materia pensionistica concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva; preso atto che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposto l'accantonamento di 550.000 euro inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e che per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali l'accantonamento è pari a 800.000 euro, inerenti la medesima missione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo volte alla sostituzione delle espressioni «disabilità certificata» e «disabilità» nel decreto legislativo n. 66 del 2017, si valuti la necessità di un utilizzo omogeneo della terminologia, sia nelle parti novellate sia in quelle non oggetto di modifica, in modo che risulti adottata uniformità d'espressione;

2) per quanto concerne la terminologia, il Governo provveda alla definizione della nozione di «inclusione scolastica», non prevista all'articolo 1, comma 1, al fine di rispondere nel modo più adeguato ai differenti bisogni educativi e di apprendimento, mediante adeguate strategie e metodologie didattiche orientate allo sviluppo delle capacità, di ogni alunno o studente. L'inclusione scolastica, ch'è concetto differente da quello di «integrazione scolastica», deve essere, pertanto, la tessitura fondamentale del sistema nazionale di istruzione, grazie alla quale, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione, equità e qualità della formazione si coniugano nelle prassi educative quotidiane. Nella nozione di inclusione scolastica devono essere incluse le tutele già normativamente previste per gli alunni certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, ai quali sono esclusivamente diretti i benefici individuati dal decreto legislativo n. 66 del 2017, sostanzianti nella redazione del Piano educativo individualizzato, nonché quelle individuate per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), certificati secondo le previsioni della legge n. 170 del 2010, con particolare riguardo alla definizione del «Piano didattico personalizzato» e alla conseguente individuazione di misure dispensative e strumenti compensativi, così costituendo percorsi di cura educativa diversi rispetto a quelli previsti per gli alunni e gli studenti con disabilità. Infine nella nozione di inclusione scolastica devono essere incluse anche le misure previste per gli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), come definiti dalla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, non compresi nelle fattispecie sopra illustrate. L'inserimento di una definizione più ampia, tuttavia, non deve incidere sull'ambito di applicazione definito all'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che concerne esclusivamente gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;

3) in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema di decreto legislativo, si valutino:

a) al numero 1), l'inserimento del richiamo anche all'articolo 9 del decreto legislativo 281 del 1997, che stabilisce le funzioni della Conferenza unificata. Lo stesso richiamo, peraltro, va effettuato all'articolo 4, comma 1, lettera f), n. 1, dello schema di decreto legislativo;

b) un ampliamento dell'oggetto dell'intesa in sede di Conferenza unificata, ferma restando l'esigenza di individuare prioritariamente i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. Risulta quanto mai opportuno, al fine di non determinare sovrapposizioni o disallineamenti nel servizio di assistenza previsto per gli alunni e gli studenti con accertata condizione di disabilità, anche alla luce dei compiti assegnati nella medesima norma ai collaboratori scolastici, definire al contempo i profili professionali del personale destinato allo svolgimento delle competenze attribuite agli enti territoriali nel campo dell'inclusione scolastica;

4) modificare, in coerenza con quanto espresso nel punto precedente, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo, precisando che gli Enti territoriali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per l'inclusione scolastica mediante l'impiego del personale destinato allo svolgimento delle competenze loro assegnate;

5) all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 3) dello schema di decreto legislativo sostituire le parole «spazi fisici» con le seguenti parole: «degli spazi fisici»;

6) per quanto concerne i servizi essenziali erogati dagli Enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017 si ritiene imprescindibile assicurare, ai fini dell'effettiva garanzia

dell'erogazione dei medesimi servizi in tempi congrui, che il riparto dei contributi statali avvenga entro e non oltre l'avvio dell'anno scolastico di riferimento, attraverso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, preferibilmente entro la prima decade del mese di settembre;

7) occorre valutare se lo "sdoppiamento" degli accertamenti della condizione di disabilità in età evolutiva, con l'inserimento accanto a quello di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 di quello previsto dal novellato articolo 12, comma 5, della medesima legge, relativo all'inclusione scolastica, non possa causare conseguenze potenzialmente "negative" per uno studente con disabilità certificata. In tale ottica è necessario assicurare, in sede di redazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2017, che i criteri di redazione relativi all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica garantiscano nel modo più ampio possibile ogni forma di tutela degli alunni con disabilità, prevedendo altresì una semplificazione degli adempimenti di natura burocratica, in primo luogo per le famiglie;

8) in relazione al Piano educativo individualizzato (PEI), si elimini il riferimento alla classe di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), n. 4, dello schema di decreto legislativo in quanto, in tale sede, la proposta relativa al numero delle ore di sostegno deve essere riferita al singolo alunno con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

9) si valuti l'abrogazione all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) capoverso "2-bis" dello schema di decreto legislativo del comma 2-*bis*, in quanto la disposizione appare ultronea rispetto alla generica clausola di invarianza finanziaria inserita all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017, non oggetto dell'intervento correttivo. Peraltro, è opportuno chiarire come l'inserimento di tale disposizione all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017 non potrebbe comunque ostare all'assegnazione di posti in deroga per fronteggiare situazioni di fatto;

10) per ciò che concerne il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), premesso il riconoscimento dell'opportunità di una riforma effettiva delle funzioni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire il rapporto intercorrente con il dirigente scolastico. Si prevede, infatti, che il GIT confermi o si esprima in modo difforme circa la richiesta relativa al fabbisogno delle misure di sostegno (art. 8, comma 1, lettera *a*), capoverso "4", quarto periodo) inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale (USR), e che il dirigente scolastico senta informalmente il GIT prima dell'invio (art. 9, comma 1, capoverso "art. 10", comma 1). Tuttavia non appaiono chiare le conseguenze che dovrebbero derivare da un parere negativo del GIT, nel caso di contrasto tra i due organi;

11) in relazione al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione sociale, si valuti l'eliminazione, tra i componenti, del rappresentante designato dall'Ente territoriale;

12) all'articolo 9, comma 1, capoverso "art. 10", comma 1, dello schema di decreto legislativo, dopo le parole «il dirigente scolastico,» inserire le seguenti: «sulla base dei singoli Piani educativi individuali (PEI),»;

13) per quanto riguarda i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria, si valuti l'eliminazione del riferimento alla modifica dei piani di studio dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, in subordine, si chiarisca che l'integrazione dei 60 CFU di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, possa avvenire, oltre che in via eventuale, utilizzandone quota parte, nell'ottica di non alterare l'equilibrio dell'impianto didattico attuale;

14) in relazione alle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, occorre chiarire la natura del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, e in particolare se si tratti di un organo istituito a livello centrale del dicastero o ad altri livelli;

15) è opportuno introdurre, infine, termini temporali definiti entro cui prevedere l'adozione degli atti di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nello schema di decreto legislativo: articolo 7, comma 2-ter; articolo 8, comma 1, lettera "a", capoverso "7"; articolo 10, comma 1, lettera "b"; articolo 13; articolo 14, comma 1, capoverso "2-bis"), dal momento che non sono espressamente manifesti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Simona Flavia MALPEZZI, Vanna IORI, RAMPI E VERDUCCI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

Premesso che:

le leggi del nostro Paese sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sono tra le più evolute e moderne dell'Unione europea;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", ha cercato di dare una risposta concreta al tema dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, garantendo una scuola sempre più accogliente e inclusiva per gli alunni disabili, nel rispetto delle loro esigenze;

il suddetto decreto legislativo è volto a garantire una scuola sempre più accogliente per gli alunni con disabilità, rafforzando il ruolo delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione e coinvolgendo tutte le componenti del personale scolastico. Affinché gli insegnanti fossero sempre più preparati è stata rivista infatti la formazione iniziale dei docenti di sostegno dell'infanzia e della primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione *ad hoc*. I docenti, anche nella scuola secondaria, hanno, nel loro percorso di formazione iniziale, materie che riguardano le metodologie per l'inclusione ed è prevista una specifica formazione anche per il personale della scuola, Ata compresi;

si tratta di un provvedimento che ha messo finalmente al centro gli alunni con disabilità prevedendo il Progetto educativo individualizzato (PEI);

siamo consapevoli del fatto che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, per quanto rappresenti un punto di svolta nella normativa finalizzata alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, sia suscettibile di alcune modifiche migliorative, la cui proposta è emersa nel corso di questi ultimi di anni che hanno visto l'attuazione delle norme in questione;

nonostante un quadro legislativo così evoluto e chiaro, il sostegno ai bambini e ai ragazzi con disabilità presenta alcuni problemi; uno di questi riguarda l'assegnazione di posti di sostegno affidati a personale "non specializzato", che non possiede alcuna formazione specifica per i fruitori finali del servizio e che contemporaneamente svilisce il ruolo e le finalità sociali e formative dei docenti di sostegno;

premessi inoltre che:

l'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio per il 2019 ha differito (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l'entrata in vigore di alcune disposizioni previste dal citato decreto legislativo, relative alla costituzione presso ogni ambito territoriale dei Gruppi territoriali di inclusione, alla sostituzione della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale con il Profilo di funzionamento, alla redazione del Progetto individuale ed alla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico;

non si può dimenticare che nella legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione "Istruzione scolastica", programma "Istruzione del primo ciclo", la spesa per gli "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)" è pari a 3.489 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.078 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 2.457 milioni di euro per l'anno 2021;

queste cifre evidenziano in modo netto la riduzione della spesa per i docenti di sostegno rispetto alla precedente legge di bilancio (legge n. 205 del 2017), spesa pari, quanto al programma "Istruzione del primo ciclo", a 3.654 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.562 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3.308 milioni di euro per l'anno 2020;

rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018, c'è stata una riduzione di ben 73 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro per l'anno 2020;

tale grave riduzione ha penalizzato gli oltre 245.500 alunni disabili, che incorrono quotidianamente in grandi difficoltà a causa della mancanza di personale specializzato a loro destinato, poiché, di fatto, si è tradotta nella impossibilità di assumere oltre 40.000 insegnanti specializzati, nonostante le diverse affermazioni del Ministro;

premessi inoltre che:

il presente provvedimento, che si pone l'ambizioso obiettivo di ridisegnare il sistema dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità non offre risposte pienamente adeguate alle domande provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, rappresentando, di fatto, un'occasione persa al fine di attuare una società "culturalmente inclusiva";

a riprova di una visione miope e fintamente propositiva, basti pensare che tutti gli interventi previsti dovrebbero essere "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili", in palese dispregio di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016 per la quale "È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione";

il provvedimento presenta numerose criticità:

con riferimento alle modalità di individuazione degli interventi di competenza degli enti locali si segnala che questi, seppur indicati nel PEI, vengono poi individuati unilateralmente (e non più quindi collegialmente con tutte le amministrazioni interessate al coordinamento dei vari interventi) in un momento diverso ed ulteriore rispetto a quello del PEI;

il percorso di individuazione dell'organico di sostegno didattico che ciascuna scuola chiede all'USR non può essere slegato proprio dalle proposte di ore di sostegno didattico che i gruppi di lavoro delle classi frequentate dai singoli alunni pongono in essere nei PEI;

con riferimento all'articolo 4, contenente modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante le Commissioni mediche, si rileva come con le modifiche proposte si chiede alle famiglie di effettuare tutta la procedura e di pervenire, in una fase successiva, alla richiesta di "accertamento dell'*handicap*" tramite l'INPS, introducendo un *iter* molto difficoltoso per le famiglie;

con riferimento all'articolo 8, contenente modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i Gruppi per l'inclusione scolastica, si rileva come il GIT rischi di essere, di fatto, un gruppo inutile, incaricato di intervenire in tanti settori fra loro differenti, con il rischio di determinare solo un aggravio burocratico, nonché costoso. Il GIT svolge fin troppo attività (perfino la collaborazione con il GLI al fine di realizzare il Piano di inclusione) a discapito dello snellimento delle procedure, dando luogo a inutili incombenze e all'eccesso di burocratizzazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento all'articolo 1, contenente modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i principi e le finalità, inserire il seguente comma aggiuntivo: "L'inclusione scolastica si attua mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato ed elaborato congiuntamente dai componenti del GLO, di cui all'articolo 9 del presente decreto." Il PEI, quale strumento di programmazione educativo didattico, costituisce il punto di riferimento della progettualità inclusiva. Appare utile, dal punto di vista pedagogico, richiamare il valore di questo importante documento;

si chiede di chiarire la differenza tra assistenza di base e assistenza specialistica, per non correre il rischio che alcuni interventi non ricadano né nell'una competenza né nell'altra, rendendo di fatto inesigibili i diritti dell'alunno con disabilità;

con riferimento all'articolo 3, contenente modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante prestazioni e competenze, la formulazione "lo svolgimento dei compiti di assistenza" (comma 1, lettera b) appare assolutamente generica, laddove, invece, è necessario definire il perimetro dell'assistenza demandata ai collaboratori scolastici. Lasciando l'attuale formulazione infatti c'è il rischio di rimettere alle due diverse contrattazioni collettive di riferimento la volontà di coprire o meno certe aree di intervento, determinando anche tipologie di assistenza non coperte da nessuno dei due ambiti, con chiara incertezza ed inesigibilità del diritto da parte dell'alunno. Inoltre, al comma 4, è irrinunciabile richiamare l'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in cui sono specificati i compiti delle figure addette all'assistenza, proprio per rafforzare il principio e puntualizzare quanto stabilito dal comma 4;

con riferimento all'articolo 4, contenente modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante le Commissioni mediche:

a) la composizione delle Commissioni mediche andrebbe rivista, in considerazione della peculiarità del delicato documento che le stesse devono predisporre: a tal fine le Commissioni dovrebbero essere costituite da persone che "conoscono" l'alunno per poterne delinearne in modo adeguato il "profilo di funzionamento".

c) così come descritto, il profilo di funzionamento non prevede che la componente scolastica partecipi "a pieno titolo" alla sua stesura, che non è più collegiale. Ciò comporta uno sbilanciamento a favore della componente medica, mentre la componente scolastica, pur essendo destinataria del profilo, non ne condivide le fasi preparatorie. Se l'intenzione del legislatore è quella di elaborare un documento che

riprende le indicazioni dell'OMS in tema di "funzionamento", non è questo il modo per assolvere a tale compito. Il risultato sarà una sorta di ibrido, certamente non una "descrizione del funzionamento" come il classificatore ICF suggerisce. In un approccio bio-psico-sociale occorre prevedere che, oltre le figure sanitarie, vi sia sempre anche un assistente sociale (e non in via alternativa), pena, come già detto, un'unità di valutazione multidisciplinare molto sbilanciata sul versante sanitario;

d) non si tiene conto del fatto che il profilo di funzionamento, come indicato dal classificatore ICF, contiene la descrizione del "funzionamento" della persona, grazie al contributo di tutti coloro che "conoscono la persona e il suo contesto". Pertanto, non ci si può non chiedere come persone che "non conoscono" l'alunno possano intervenire per definirne il "profilo", con il rischio di una lettura distorta. Quindi, alla lettera c), si chiede di sostituire le parole "con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico" con le seguenti: "e, se già iscritto presso un'Istituzione Scolastica, con la partecipazione, degli insegnanti della classe alla quale è iscritto il bambino o la bambina, l'alunno o l'alunna, la studentessa o lo studente con disabilità";

e) irrealistica è poi la previsione di poter provvedere agli adempimenti previsti dal presente articolo "con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente", senza che si tenga in alcun conto il fatto che il personale sanitario deve essere formato rispetto all'utilizzo congiunto del Classificatore ICF con ICD-11, così come dovrà essere formato il personale scolastico;

con riferimento all'articolo 5, contenente modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante il Progetto individuale, si evidenzia come vincolare l'elaborazione del PEI ad un'"approvazione" dovrebbe comportare anche la definizione della misura con cui si procede con tale approvazione con il rischio, in ogni caso, di conseguenze sul piano culturale e decisionale, nonché di responsabilità riconosciuta ai genitori. Se il PEI è infatti soggetto all'approvazione, considerati i numeri dei partecipanti alla sua stesura, la richiesta di approvazione con conseguente "conteggio" dei favorevoli e dei contrari potrebbe annullare ogni confronto e ogni approfondimento, anche con scelte difformi dalla volontà della famiglia. Pertanto, la previsione di "approvare" il PEI appare contraddittoria con i principi di collaborazione, di condivisione, di partecipazione e di corresponsabilità che sono alla base e a fondamento di questo documento. Si chiede, pertanto, di sostituire le parole "e approvato" con la seguente "congiuntamente";

c) alla lettera d), la previsione di "interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici" comporta il rischio che vengano proposte attività rivolte ai soli alunni con disabilità e che possano essere letti come "straordinari" e non come ordinaria attività che ogni docente è chiamato ad effettuare; a ciò si aggiunga anche il rischio di interpretare questo passaggio in modo da prevedere, a priori e senza una progettazione mirata, interventi non solo individualizzati, ma rivolti a "più alunni con disabilità", ricreando quelle "classi differenziali" che la legge n. 517 del 1977 ha abrogato. Questa evenienza non deve apparire paia remota: è molto più presente nelle scuole di quanto si possa credere. Le stesse Linee guida del 4 agosto 2009 hanno messo in guardia rispetto a queste prassi che contraddicono completamente ogni principio di inclusione e il diritto allo studio e all'educazione costituzionalmente garantito; esistono nelle prassi "progetti specifici" rivolti ai soli alunni con disabilità proposti anche ai genitori come "innovativi". Pertanto, la tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità richiede che queste modifiche vengano abrogate;

d) alla lettera g), la previsione della predisposizione di una bozza di PEI a fine giugno potrebbe comportare l'approvazione della stessa versione nel mese di ottobre, ignorando, in tal modo, il cambiamento dell'alunno avvenuto nel periodo estivo. Il PEI dovrebbe essere predisposto entro il mese di ottobre in modo che i docenti sappiano quale percorso "individualizzato" debba essere adottato e che le modalità di verifica e i criteri di valutazione siano a disposizione per lo svolgimento di attività coerenti, corrette, eque, nel rispetto del percorso formativo dell'alunno con disabilità;

con riferimento all'articolo 8, contenente modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i Gruppi per l'inclusione scolastica:

- a) occorre che siano previste le scuole-polo, al fine di tenere conto delle attività già in essere svolte dalle stesse, mentre i centri territoriali di supporto dovrebbero essere parte integrante delle scuole-polo;
- b) occorre chiarire la composizione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) che ora non è definita (non sono indicati il numero dei docenti incaricati, per esempio);
- c) riguardo al GIT occorre abrogare la possibilità conferitagli, che appare quantomeno dannosa, di "confermare o meno" la richiesta di risorse che ciascun dirigente scolastico invia all'Ufficio scolastico regionale, atto che si palesa infatti come "sfiducia" evidente nell'operato dei dirigenti scolastici e come controllo "inutile" di quanto già concordato in sede di GLO;
- d) non ci si può non chiedere inoltre a quale titolo il comma 5 preveda che il GIT supporti le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI. Si tratta di una previsione priva di senso, inutile e rischiosa in quanto potrebbe bloccare l'*iter* nella definizione dei singoli PEI, di cui si chiede l'abrogazione;
- e) appare quindi assolutamente illogico e contraddittorio che il GIT assuma una duplice veste (quella di prima di organo amministrativo e quella di organo di supporto), tranne nel caso in cui si vogliano creare addirittura ben tre filtri del GIT prima di assegnare delle risorse di sostegno (parere per il PEI, consultazione con il dirigente per la costruzione della proposta di organico, parere sull'organico richiesto), che comunque poi devono essere determinate all'USR;
- f) occorre modificare l'espressione "in età evolutiva", foriera di interpretazioni errate, prevista dal comma 10 che stabilisce che all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo sia assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione;

con riferimento all'articolo 10, contenente modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante il Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si auspica l'abrogazione del comma 3 che prevede l'accesso al corso esclusivamente per gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Inoltre, la formazione dovrebbe essere prevista per tutti nella fase "iniziale", in modo da garantire alla scuola personale professionalmente competente, consapevole di lavorare con tutti gli alunni, anche quelli con disabilità, della classe o della sezione cui sono assegnati;

con riferimento al medesimo articolo, si auspica altresì l'abrogazione del comma 1, lettera b), per evitare che la tabella del CdS sia modificata mediante un semplice decreto ministeriale, esautorando CUN e Commissioni parlamentari;

inoltre, occorrerebbe prevedere che i CFU necessari per accedere al Corso di Specializzazione per il sostegno, fossero acquisiti in parte (30 CFU) mediante il riconoscimento di crediti relativi alle competenze in didattica inclusiva, già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, in parte (30 CFU) mediante modalità integrative supplementari (modalità *Supplement*), riducendo in questo modo della metà il carico dei CFU da possedere per poter accedere al corso di specializzazione;

occorrerebbe altresì chiarire che il riconoscimento dei crediti (30 CFU) già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria debba riguardare i crediti relativi a corsi scelti *ad hoc*, al tirocinio, ai laboratori e alla relazione per la prova finale dell'attuale ordinamento, se il loro contenuto è volto specificatamente all'inclusione e alla disabilità, tale riconoscimento spettando al Consiglio di Coordinamento didattico;

con riferimento all'articolo 11, contenente modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante la continuità del progetto educativo e didattico, si auspica l'abrogazione del comma 3, poiché ancorare la continuità didattica al solo docente per il sostegno equivale a: a) consolidare l'idea che il docente dell'alunno con disabilità sia unicamente l'insegnante incaricato su posto di sostegno, negando implicitamente la sua appartenenza al gruppo-classe; b) legittimare, con un atto normativo, la "delega del processo inclusivo" al solo docente incaricato su posto di sostegno; c) deresponsabilizzare i docenti incaricati su posto comune o disciplinare del loro ruolo e dei loro compiti connessi, anche contrattualmente, nei confronti degli alunni con disabilità, oltre che degli altri alunni della classe; d) rafforzare, culturalmente, l'idea che gli insegnanti disciplinari si occupano solo degli alunni "normodotati";

con riferimento al medesimo articolo 11, occorre evitare che la continuità didattica, pensata per tutti i gradi di scuola, possa poi esplicitarsi, con il riferimento allo specifico articolo 12 e quindi alla specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e in quella primaria, solo a questi ordini di scuole;

rispetto poi alle previsioni del comma 3 del medesimo articolo 11 che riguardano la continuità con insegnante di sostegno precario, occorre garantire anche la continuità didattica pure con docenti non precari, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge n. 107 del 2015;

con riferimento all'articolo 12, contenente le modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, si evidenzia la carenza della rappresentanza di associazioni di insegnanti impegnati e operanti nelle scuole;

con riferimento all'articolo 13, contenente modifiche all'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante misure di accompagnamento, si prevede la composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, inutile e, di fatto, un doppione, poiché delle misure di accompagnamento, per la formazione in servizio e per il supporto alle singole Istituzioni scolastiche, possono farsi carico le scuole-polo, già deputate per tale compito. Se ne chiede pertanto l'abrogazione;

con riferimento all'articolo 14, contenente modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante l'istruzione domiciliare, si evidenzia come il servizio di istruzione domiciliare richiede la presenza di "un docente" presso la sede abitativa dell'alunno interessato, presenza subordinata alla disponibilità da parte del docente e/o dei docenti coinvolti i quali, contrattualmente, effettuano la prestazione lavorativa presso le sedi delle Istituzioni scolastiche.

con riferimento all'articolo 15, contenente modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante decorrenze e norme transitorie, la decorrenza dal 1° gennaio 2019 per la sostituzione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale con il profilo di funzionamento è del tutto irrealistica. Non si può certo ipotizzare che le nuove commissioni di accertamento delle condizioni di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici possano essere istituite nei prossimi 50 giorni e che abbiano già anche delle linee guida da seguire (che sono ancora allo studio del

Ministero della salute e devono seguire, prima della loro concreta approvazione, un lungo *iter*). Tra l'altro, il mantenere il termine del 1° settembre 2019, potrebbe anche ingenerare qualche dubbio interpretativo circa quale PEI e processo inclusivo applicare per quegli alunni che da metà settembre 2019 dovessero iniziare un nuovo grado di scuola. Pertanto va previsto un altro termine verosimile.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 90 (ant.) dell'11/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019
90ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Trentacoste aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n. G/1374/1/7 e agli emendamenti 3.10, 4.0.3 e 5.0.1. Comunica inoltre che il senatore Lanzi aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1 e che la senatrice Montevecchi ha presentato la riformulazione di due emendamenti, 1.18 (testo 2) e 1.28 (testo 2) pubblicati in allegato. Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti. Avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso il parere sia sul testo del decreto-legge che sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea prevede la discussione in Aula del disegno di legge n. 1264, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, nella settimana dal 23 al 26 luglio, e quello del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, nella settimana dal 30 luglio al 2 agosto.

Propone quindi di chiedere alla Presidenza del Senato di consentire alla Commissione di poter discutere tali disegni di legge in deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che ha convenuto sulla possibilità di consentire alle Commissioni di riunirsi, nelle settimane dedicate ai lavori dell'Assemblea, esclusivamente in orari antecedenti l'inizio della prima seduta e successivi al termine dell'ultima seduta di Aula della settimana.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) sollecita analoga richiesta di deroga per la discussione del disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente, come integrata da quella della senatrice Granato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) sollecita lo svolgimento di una audizione del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico sinfoniche, avvocato Sole, e del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, dottor Cutaia, in materia di fondazioni lirico sinfoniche.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di sospendere la seduta, per riprenderla al termine di quella dell'Assemblea, indicativamente alle ore 16, per proseguire la discussione in sede redigente del disegno di legge 1264.

Dopo un dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), [VERDUCCI](#) (PD), Loredana [RUSSO](#) (M5S) e [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) prende atto che non vi sono le condizioni per proseguire i lavori della Commissione nel pomeriggio.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1374](#)

Art. 1

1.18 (testo 2)

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, capoverso "3-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al raggiungimento del predetto limite il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di cui al precedente periodo. »;

- b. dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

1.28 (testo 2)

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sostituire il capoverso "3-ter " con il seguente:

«3-ter. In caso di violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto medesimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di accertare le responsabilità legate alle violazioni di cui al primo periodo e di rivalersi nei confronti dei dirigenti responsabili »;

- b. dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma i del presente articolo, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
».

